

XIV legislatura

A.S. n. 3294:

“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
recante proroga di termini”
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2005

n. 130

INDICE

Premessa	pag. 1
Articolo 1-<i>quater</i> (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili)	pag. 1
Articolo 4 (Finanziamento provvisorio alle regioni).....	pag. 2
Articoli 4-<i>bis</i> (Adeguamento degli edifici scolastici)	pag. 4
Articolo 5 (Personale a tempo determinato della Croce Rossa)	pag. 5
Articolo 6 (Contributi allo spettacolo dal vivo).....	pag. 8
Articolo 6-<i>ter</i> (Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994)	pag. 8
Articolo 6-<i>quinquies</i> (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).....	pag. 10
Articolo 6-<i>sexies</i> (IVA agricola)	pag. 13
Articolo 6-<i>septies</i> (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo)	pag. 14
Articolo 6-<i>nonies</i> (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 143 del 1991)	pag. 16

Premessa

Si rammenta che il provvedimento è munito di RT, riferita però al solo articolo 5 nel testo presentato alla Camera dei deputati.

Di seguito si analizzano le sole disposizioni aventi rilievo finanziario.

Articolo 1-quater

(Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili)

Il presente articolo, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, proroga di un anno i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); in particolare, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive, gli uffici potranno provvedere alla liquidazione dell'imposta in discorso entro il 31 dicembre 2005.

Al riguardo non si ha nulla da osservare, per quanto di competenza, atteso che si prolungano i tempi per consentire agli uffici di attivare le procedure di liquidazione, ovvero adempimenti funzionali all'acquisizione di entrate. Si ricorda che la proroga dei termini per il solo accertamento dell'imposta in esame era stata già operata con il comma 67 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).

Articolo 4

(Finanziamento provvisorio alle regioni)

L'articolo in esame, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sospende l'applicazione del sistema perequativo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sino al 30 aprile 2005, data entro la quale il Governo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrà approvare le proposte normative per adeguare il predetto decreto legislativo ai principi contenuti nel nuovo Titolo V della Costituzione. Rimane altresì sospesa fino a tale data l'efficacia del DPCM 14 maggio 2004 di assegnazione delle somme a titolo di compartecipazione IVA alle regioni per l'anno 2002.

Fino alla data del 30 aprile 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle regioni, salvo conguaglio, per assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Sempre in materia di anticipazioni a favore delle regioni, per gli anni 2005, 2006 e 2007 in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

La RT non si occupa della norma, mentre la relazione illustrativa asserisce che la disposizione non apporta alcuna modifica sostanziale.

Al riguardo, andrebbe chiarito in quale misura la disposizione in esame si rapporta a quella contenuta all'articolo 1, comma 184, della legge n. 311 del 2004¹ (legge finanziaria 2005). In particolare, andrebbe chiarito se per determinare il limite dell'anticipazione di tesoreria trovano applicazione le modalità di concessione più stringenti stabilite con il D.M. 21 febbraio 2001 di applicazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000 oppure i limiti contenuti all'articolo 1, comma 184 della legge n. 311 del 2004.

Il D.M. 21 febbraio 2001 prevede infatti anticipazioni mensili a favore delle regioni a statuto ordinario nella misura di un dodicesimo della quota di spettanza di ciascuna regione relativa all'anno precedente mentre l'articolo 1, comma 184, della legge n. 311 del 2004 determina l'anticipazione nella misura del 95 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle entrate proprie regionali.

In quest'ultimo caso andrebbero chiariti i possibili effetti di cassa della misura, attesa l'alta percentuale dell'anticipazione e il valore del parametro di riferimento al quale applicare detta percentuale, nonché l'indeterminatezza della tempistica dell'erogazione.

Con riferimento alla sospensione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la disposizione in esame non incide sull'importo complessivo da assegnare alle regioni.

¹ Presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha affermato che la disposizione non si pone in contrasto, per quel che concerne le anticipazioni da corrispondere alle regioni, con il decreto legislativo n. 56 del 2000 e con la legge n. 311 del 2004, in quanto l'articolo 4 intende confermare, sino alla data prevista, l'istituto delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000, mentre il comma 184 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 ha stabilito il livello delle medesime anticipazioni. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 20 gennaio 2005, pag. 5.

Articolo 4-bis

(Adeguamento degli edifici scolastici)

La disposizione, inserita durante la discussione del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede il differimento di sei mesi al 30 giugno 2006 del termine già previsto al 31 dicembre 2005 dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

L'articolo, allo scopo di permettere la completa utilizzazione delle risorse stanziare per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, attribuisce alle regioni la facoltà di fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, inerente l'adeguamento alle norme di sicurezza dei predetti edifici. Il nuovo termine, comunque, non potrà essere successivo al 30 giugno 2006 e solo per le opere di edilizia scolastica comprese nei programmi di intervento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, ritenuto che le opere per l'adeguamento degli edifici scolastici sono effettuate solo nell'ambito delle risorse a tal fine disponibili, circostanza in relazione alla quale appare peraltro utile una conferma, non vi è nulla da osservare.

Articolo 5

(Personale a tempo determinato della Croce Rossa)

L'articolo autorizza la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei contratti di lavoro a t.d. stipulati dalla Croce Rossa italiana.

La relazione illustrativa afferma che la misura è destinata a rimuovere, in via del tutto eccezionale, il limite di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che pone il limite della rinnovabilità dei contratti a tempo determinato per una sola volta.

La stessa relazione illustrativa asserisce che alla norma in questione non sarebbe pertanto riconducibile alcun riflesso finanziario, in quanto gli oneri derivanti dai contratti in essere sono coperti dagli introiti delle convenzioni che li hanno determinati.

Allo stesso modo, la RT si limita a confermare che la misura è rivolta solo a rimuovere un limite soggettivo, senza alcuna ricaduta sotto il profilo finanziario, che vede già scontato l'onere dei rinnovi di cui trattasi nei saldi a legislazione vigente.

In proposito, poiché dai bilanci dell'ente interessato non è agevole desumere direttamente l'onere, appare comunque necessario acquisire una quantificazione dettagliata al riguardo.

Comunque, trattandosi di ente di diritto pubblico, vale il richiamo a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, laddove è previsto che leggi che comportano oneri a carico dei bilanci degli enti pubblici debbano contenere l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Infatti, sul piano della copertura va premesso che il bilancio della Croce rossa, in quanto da costruire a legislazione vigente, non dovrebbe scontare gli effetti di tali

proroghe: in caso contrario, oneri formalmente nuovi verrebbero ad essere coperti con mezzi di bilancio. Al riguardo, in risposta a similari osservazioni formulate da questo Servizio² relativamente ad un caso analogo, inerente proroga di contratti a t.d., il Governo³ ha affermato che “il bilancio a legislazione vigente è costruito come se, alla scadenza, tutti i contratti di lavoro a termine fossero prorogati o sostituiti da analoghi nuovi contratti...”.

Sulla base di questa tesi il bilancio viene costruito, almeno per l'aspetto dei contratti a termine, non sulla base del criterio costituzionale della legislazione vigente, ma sulla base di un altro criterio, che è quello delle politiche invariate, peraltro non più previsto, a seguito della legge n. 208 del 1999, neanche per la costruzione del DPEF.

Nel caso di specie, anche nell'ipotesi in cui non si ritenga necessario reperire appositi mezzi di copertura (essendo gli oneri a carico della convenzioni), occorrerebbe comunque acquisire assicurazioni che detta proroga avvenga esclusivamente nei limiti delle risorse stabilite dalle citate convenzioni con gli enti del S.S.N, come del resto esplicitamente asserito in relazione illustrativa, convenzioni la cui durata e validità dovrà pertanto necessariamente estendersi a tutto il 31 dicembre 2005. Ciò in quanto la proroga delle convenzioni (che fungono da copertura degli oneri dei contratti) prescinde giuridicamente e temporalmente da quella dei contratti stessi.

Sul punto, trattandosi di oneri a carico di soggetti comunque appartenenti alla p.a., occorrerebbe inoltre verificare l'avvenuto rispetto dell'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (“finanziaria 2005”), recante l'autorizzazione alla stipula di contratti a termine per l'anno in corso per gli enti della p.a., che risulta

² Si trattava di proroghe di contratti a tempo determinato di personale in servizio presso l'INPS e l'INPDAP. V. Nota di lettura n. 103 - giugno 2004 - pagina 2 (A.S. 2978: "Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione").

³ Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 giugno 2004, pag. 168.

vincolata al rispetto del limite del tetto massimo della spesa sostenuta, in media, nel triennio 1999/2001.

Ancora in ordine ai profili di quantificazione, anche allo scopo di rendere completamente trasparente il dettaglio delle unità lavorative da cui si origina la prosecuzione di oneri per l'ente, sarebbe comunque necessario acquisire una dettagliata illustrazione delle posizioni lavorative coinvolte e dei relativi oneri per posizione professionale, nonché l'indicazione delle singole convenzioni di riferimento con gli enti del S.S.N ed il relativo valore annuo⁴.

Infine, va ricordato che il limite complessivo di durata dei contratti, stabilito dall'articolo 4 della legge 10 settembre 2001, n. 368 è fissato in 3 anni (comprensivi di prima stipula e proroga): sarebbe pertanto opportuno acquisire informazioni sul rispetto di tale norma, considerato che l'articolo 5 della citata legge del 2001, con riferimento all'ipotesi di prosecuzione in assenza di esplicito rinnovo "oltre il trentesimo giorno dalla ordinaria scadenza", sembra prefigurare la possibilità che da tali posizioni si originino ipso facto contratti a tempo indeterminato, pur nel divieto di trasformazione in contratti permanenti.

Infine, con riguardo alle implicazioni sul conto economico consolidato della P.A., appare altresì opportuno che il Governo confermi che, sulla base del criterio assunto delle politiche invariate, gli eventuali riflessi della norma in esame in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica siano coerenti con l'articolo 1, commi 5 e 57 (inerente la c.d. "regola del due per cento") della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("finanziaria" 2005).

⁴In proposito, dai chiarimenti forniti dal rappresentate del Governo presso la Camera dei deputati (il 18 gennaio u.s.) emergerebbe il solo dato quantitativo complessivo, in corrispondenza a n. 276 unità in scadenza nel 2005 (di cui n. 187 riguardanti posizioni A2, n. 62 posizioni B1 e n. 27 non meglio precisate posizioni professionali sanitarie "qualificate" riguardanti infermieri, terapisti e medici) a cui vanno ad aggiungersi le n. 426 unità in scadenza al 31 dicembre 2004, di cui si chiede il rinnovo nel 2005 (di cui n. 298 unità A2, n. 93 unità B1 e n. 35 posizioni sanitarie "qualificate"). Nulla è detto circa il numero delle convenzioni ed il singolo valore per esse stabilito. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 20 gennaio 2005, pag. 3.

Articolo 6

(Contributi allo spettacolo dal vivo)

L'articolo conferma, in attesa della riforma del settore e per il 2005, i criteri vigenti per l'erogazione dei contributi alle attività di spettacolo dal vivo e riapre fino al 31 gennaio 2005 i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle suddette agevolazioni. Viene inoltre disposta l'applicazione delle disposizioni che autorizzano per il 2003 e il 2004 la direzione generale per lo spettacolo dal vivo a liquidare, a determinate condizioni, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi.

Al riguardo, premesso che la ratio di tale ultima disposizione (che altrimenti risulterebbe priva di valenza innovativa dell'ordinamento) sembra quella di estendere al 2005 il regime delle anticipazioni dei contributi⁵, si osserva che detta anticipazione, pur avvenendo a valere su un fondo predeterminato nel suo ammontare e pertanto su risorse date, appare suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, con ripercussioni sul fabbisogno del settore statale.

Articolo 6-ter

(Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994)

L'articolo dispone il differimento dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2005 dei termini previsti agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale

⁵ Si rappresenta, tuttavia, l'opportunità di indicare più chiaramente la portata della norma, giacché il tenore letterale delle norme richiamate non sembra deporre a favore dell'estensione al 2005 del regime delle anticipazioni dei contributi.

10 dicembre 2003, n. 383, relativi all'inoltro, da parte delle imprese beneficiarie degli interventi agevolativi concessi in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1994, dell'istanza avverso la revoca degli interventi medesimi, nonché alla produzione della connessa documentazione di spesa. I termini suddetti erano già stati prorogati al 31 dicembre 2004 dal decreto-legge n. 220 del 2004.

Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni a suo tempo formulate in relazione alla norma da ultimo citata, ricordando preliminarmente che gli strumenti di intervento sono rappresentati da fondi di garanzia e che le garanzie fornite hanno natura sostitutiva e non appaiono modulabili, prevedendosi una garanzia in misura pari al 100% dell'importo dei crediti in conto interessi che le banche dimostrino di avere in sofferenza verso le imprese ammesse al beneficio.

Sembra chiaro comunque che la norma in questione, nel provvedere al mero differimento del termine di presentazione delle istanze di revisione della revoca dei provvedimenti di sospensiva - con contestuale domanda di riammissione ai benefici da parte delle imprese -, è rivolta ai soli procedimenti già in corso e, pertanto, secondo il parametro della legislazione vigente, in nulla innova relativamente ai requisiti soggettivi delle imprese agevolate o alla modalità di riconoscimento della garanzia.

Sotto questo aspetto, pertanto, la misura in questione non pare di per sé suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri, investendo un profilo amministrativo-procedurale.

Tuttavia, in assenza di apposita RT, sarebbe utile acquisire informazioni circa l'attuale capienza della dotazione dei fondi di garanzia, relativamente agli eventuali fabbisogni aggiuntivi che potrebbero scaturire dal differimento del termine in riferimento alle istanze di revoca relative ai provvedimenti di sospensione, per effetto sia della restituzione degli importi già rimborsati sia della riammissione ai benefici

delle imprese inizialmente sospese: ciò in virtù della circostanza che proprio l'ammontare della garanzia, così come descritta nella disciplina sostanziale, si configura inequivocabilmente come onere non modulabile (pari al 100% della quota interessi dei debiti contratti) e che la stessa riveste espressamente natura giuridica sostitutiva e "principale" nei confronti dell'intermediario creditore. Quanto sopra fa altresì ragionevolmente ritenere che la riammissione al beneficio costituisca in sé una posizione di diritto soggettivo "perfetto" cui non sarebbe opponibile l'eventuale inadeguatezza delle risorse.

Articolo 6-quinquies

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)

La disposizione è mirata a prorogare sino al 31 dicembre 2006 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e già prorogate al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266.

I commi oggetto della ulteriore proroga riguardano la possibilità:

- di riammissione in servizio di infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica nonché di ricorso - anche al di fuori delle ipotesi previste dal contratto collettivo nazionale integrativo - a rapporti di lavoro a termine con i medesimi soggetti (commi 1, 1-*bis* e 6 del suddetto art. 1);

- di svolgimento - sempre da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica - di prestazioni aggiuntive rese in regime libero professionale e remunerate dal datore (commi da 2 a 6 dell'art. 1).

La norma è stata aggiunta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati e non è oggetto di analisi in RT.

Al riguardo, pur segnalando che il nuovo termine è espressamente concesso "nel rispetto" delle norme in materia di assunzioni nel pubblico impiego previste dai provvedimenti di finanza pubblica, sarebbe utile acquisire alcuni chiarimenti.

In particolare, con riferimento ai commi 1-bis, lettera a) e 6 dell'articolo 1, è necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della proroga riferita alla possibilità di riammissione in servizio di personale infermieristico, con l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), laddove si stabilisce che la riduzione del 5% delle dotazioni organiche ivi prevista costituisce principio di indirizzo anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale "che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98"⁶.

Inoltre, segnatamente in relazione al comma 1-bis, lettera b), occorre acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della misura con le limitazioni alla stipula di contratti a t.d. previste dall'articolo 1, comma 116, della predetta legge finanziaria 2005, laddove la deroga, pure ivi prevista per gli enti del S.S.N., è però limitata al solo personale "infermieristico" (e non anche al personale tecnico-sanitario). Al riguardo, si segnala che, alla misura in questione, sono correlati

⁶ In proposito, si rammenta che l'Allegato 7 alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), pur non stimando effetti diretti derivanti dalla misura in questione sui saldi di finanza pubblica, assegna tuttavia rilevanti effetti al blocco del *turn over* del pubblico impiego per il triennio 2005-2007, laddove, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge, il ripristino del *turn over* a partire dal 2008 potrà avvenire solo "entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente", consolidandosi, in tal modo, anche le riduzioni di organico in questione.

nella manovra 2005 risparmi netti di spesa quantificati in 160 mln di euro (Allegato 7), stimati in misura equivalente sia sul fabbisogno che sull'indebitamento netto.

In relazione agli effetti della proroga sulle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 (attività in regime libero professionale commissionata al personale sanitario dagli enti del S.S.N.), occorrerebbe inoltre acquisire elementi circa l'impatto finanziario della misura rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, commi 5 e 57, della citata "finanziaria" 2005, laddove gli enti del S.S.N. risultano ricompresi tra quelli di cui all'elenco 1 allegato alla legge, essendo pertanto tenuti al vincolo di crescita della spesa complessiva, al netto di quella del personale, del 4,5% rispetto al 2003.

A tale proposito, occorre infatti segnalare che il citato comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 qualifica, coerentemente, le attività svolte dai dipendenti in regime libero-professionale presso le ASL come aventi natura propria di attività in regime di diritto privato (contratti d'opera), da assimilarsi a redditi di lavoro dipendente ai soli fini "previdenziali".

Sul punto, andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo, atteso che al contenimento delle spese degli altri enti della p.a. (compresi gli enti del S.S.N.) la manovra 2005 assegna nel triennio 2005/2007 un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 100, 170 e 235 mln di euro, stimati in misura equivalente sia sul fabbisogno che sull'indebitamento netto.

Articolo 6-sexies

(IVA agricola)

Con il presente articolo si differisce al 1° gennaio 2006 l'applicazione del disposto contenuto nel comma 10 dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972.

Nello specifico, il citato comma contiene l'obbligo di considerare unitarie le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola, da cui derivano prodotti rientranti nella prima parte della tabella A allegata al citato DPR n. 633 del 1972 (regime speciale IVA per i produttori agricoli).

Infatti, il comma 506 della legge n. 311 del 2004 (LF per il 2005), oltre a prorogare di un anno il regime speciale IVA in agricoltura (portandolo al 31 dicembre 2005), ha abrogato il comma 5-*bis* del d.lgs. n. 313 del 1997, che a sua volta sospendeva l'applicazione del comma 10 dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972 in questione.

L'articolo in esame non è corredato da RT in ordine ad eventuali riflessi finanziari.

Al riguardo, occorre evidenziare che la facoltà di separare ai fini fiscali le attività, prevista dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2004, consentiva agli operatori agricoli di applicare differenti regimi IVA (speciale o ordinario), a seconda della convenienza fiscale.

Ne deriva che, con la citata abrogazione operata dal comma 506 della legge finanziaria per il 2005, sarebbe cessato un regime IVA potenzialmente conveniente per taluni contribuenti, che potevano operare la citata opzione tra regimi IVA differenti.

In sostanza, la proroga in esame comporta il rinvio dell'entrata in vigore di una normativa che potrebbe, in talune fattispecie, risultare di minor favore per il contribuente, atteso che il vincolo dell'unitarietà, che in tal modo si rinvia di un anno, delle operazioni in campo agricolo implica l'impossibilità di scegliere di applicare il regime speciale di detrazione IVA per alcune attività ed il regime ordinario per altre, a seconda della convenienza fiscale.

Peraltro, occorre considerare che anche con l'applicazione del citato comma 10 dell'articolo 36 del DPR n. 633 del 1972 resterà comunque la possibilità di scelta da parte degli operatori agricoli in base a calcoli di convenienza per definire quale regime IVA (ordinario o speciale) sia conveniente in caso di attività unitariamente considerate.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ad eventuali effetti negativi sul gettito (peraltro presumibilmente di entità modesta) derivanti dalla proroga in esame.

Articolo 6-septies

(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2004, per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti e conseguentemente estende al 2005 gli sgravi contributivi spettanti ai datori di lavoro per l'assunzione dei predetti lavoratori, nel

limite complessivo massimo pari a 45 mln di euro, a carico del Fondo per l'occupazione.

La relazione illustrativa all'emendamento dal quale è scaturita la norma in esame asserisce che il costo della proroga è stato già calcolato nelle disponibilità a carico della competenza 2005 del Fondo per l'occupazione, non insorgendo conseguentemente problemi di copertura.

Al riguardo, sarebbe opportuno che venisse precisato se siano stati valutati tutti gli effetti pluriennali della misura in esame, connessi al diverso regime applicabile in dipendenza delle fattispecie contrattuali e delle aree territoriali nonché alle date di assunzione dei lavoratori⁷.

Inoltre, sarebbe auspicabile che venissero fornite informazioni circa il grado di utilizzo delle risorse stanziato per il 2005, onde valutare la congruità dello stanziamento e la natura dell'intervento in parola, atteso che il Fondo per l'occupazione (U.P.B. 3.2.3.1.) figura in bilancio tra le poste di conto capitale.

Per i profili di copertura, comunque, pur tenuto conto che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo in base a specifica normativa⁸, va segnalato che trattasi pur sempre, almeno in linea di principio, di una copertura con mezzi di bilancio. Se invece effettivamente il Fondo fosse stato costruito per tener conto anche del presente onere all'epoca non ancora previsto a legislazione vigente, si avrebbe un'altra fattispecie di assunzione del criterio delle politiche invariate.

⁷ Senza entrare nel dettaglio della problematica, va infatti rammentato che per le fattispecie in esame gli incentivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità possono sostanzialmente sia in riduzioni della relativa contribuzione a carico del datore di lavoro che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti, sia, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, nel riconoscimento, per l'intero periodo, del medesimo beneficio dianzi citato.

⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 6-nonies

(Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991)

L'articolo proroga al 1° luglio 2005 il termine *a quo* per la vigenza delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per il possesso di libretti al portatore con saldo superiore a 12.500 euro.

Al riguardo, atteso che la circostanza assume un rilievo finanziario, si osserva preliminarmente che la norma sembra differire soltanto il termine di efficacia delle sanzioni ma non anche quello relativo all'obbligo di estinzione di libretti con saldo superiore a 12.500 euro, essendo tale termine fissato dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 143 del 2001 e non dal comma oggetto della modifica in esame (il 6-bis dell'articolo 5). Da tale ultima circostanza conseguirebbe che al 1° luglio prossimo potrebbero comunque essere irrogate le sanzioni per coloro che non avessero regolarizzato i loro libretti entro il 31 gennaio 2005).

Attenendosi ai profili di competenza, si rileva, comunque, che la norma appare suscettibile di determinare, rispetto alla legislazione previgente, una contrazione del gettito derivante dalle sanzioni pecuniarie previste per la violazione in oggetto. Sarebbe, conseguentemente, opportuna l'acquisizione di dati al riguardo, anche alla luce dell'importo non irrilevante delle sanzioni previste⁹.

⁹ La sanzione è compresa fra un minimo del 20% ed un massimo del 40% del saldo esistente sul libretto.

